



Modifica all'articolo 38 della Costituzione per assicurare l'equità intergenerazionale nei trattamenti previdenziali e assistenziali

A.C. 3858, A.C. 3478

Dossier n° 577 - Schede di lettura
18 maggio 2017

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3858	3478
Titolo:	Modifica all'articolo 38 della Costituzione per assicurare l'equità e la sostenibilità dei trattamenti previdenziali	Modifica all'articolo 38 della Costituzione per assicurare l'equità intergenerazionale nei trattamenti previdenziali e assistenziali
Iniziativa:	Parlamentare	Parlamentare
Primo firmatario:	Preziosi	Mazziotti di Celso
Numero di articoli:	1	1
Date:		
presentazione:	25 maggio 2016	4 dicembre 2015
assegnazione:	8 febbraio 2017	10 aprile 2017
Commissioni competenti:	I Affari costituzionali	I Affari costituzionali
Sede:	referente	referente
Pareri previsti:	XI Lavoro	XI Lavoro e XII Affari Sociali

Contenuto

Le **proposte di legge costituzionali C. 3478 (Mazziotti di Celso ed altri) e C. 3858 (Preziosi ed altri)** intervengono sull'[articolo 38 della Costituzione](#).

In particolare, la proposta **C. 3478**, sostituendo interamente il **quarto comma** dell'articolo 38 Cost., stabilisce che gli **obblighi**, per gli organi e gli istituti predisposti (o integrati dallo Stato), derivanti dai compiti di tutela individuati dall'articolo stesso, debbano essere adempiuti secondo principi di **equità, ragionevolezza e non discriminazione tra le generazioni**.

La proposta **C. 3858** inserisce un **nuovo comma** (dopo il secondo comma) all'articolo 38 Cost., ai sensi del quale si dispone che il **sistema previdenziale** debba essere improntato ad assicurare l'**adeguatezza dei trattamenti, la solidarietà e l'equità tra le generazioni** nonché la **sostenibilità finanziaria**.

Si ricorda che l'**articolo 38 Cost.** sancisce il diritto di ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere al **mantenimento e all'assistenza sociale** (primo comma).

Lo stesso articolo, allo stesso tempo, riconosce ai lavoratori il diritto a specifiche **misure di tutela previdenziali e di sicurezza sociale** (in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria), nonché all'educazione e all'avviamento professionale (secondo e terzo comma).

Spetta agli organi ed istituti all'uopo predisposti o integrati dallo Stato garantire le funzioni ed i compiti richiamati (quarto comma). Infine, si sancisce la libertà dell'assistenza privata (quinto comma).

Il sistema pensionistico in Italia

Le politiche in materia pensionistica sono state improntate all'esigenza di garantire la sostenibilità di lungo periodo del sistema e si sono progressivamente sviluppate nel corso della legislatura attraverso una serie di provvedimenti (decreti-legge 78/2009, 78/2010 e 201/2011) che hanno previsto, in particolare, l'aggancio automatico dell'età pensionabile all'incremento della speranza di vita, il posticipo della decorrenza dei trattamenti pensionistici (cd. finestre) e, da ultimo, un generale incremento dei requisiti pensionistici.

Il sistema pensionistico in Italia è stato sostanzialmente modificato dall'**articolo 24 del D.L. 201/2011** (cd. **Riforma Fornero**) che ne ha attuato una revisione complessiva. Di seguito le principali innovazioni.

Sistema di calcolo

Innanzitutto, dal 1° gennaio 2012, si è disposta l'applicazione a tutti del sistema di calcolo contributivo, attraverso l'applicazione del sistema "*pro-rata*", la pensione è composta dalla somma di una parte relativa al periodo pregresso, calcolata con il sistema retributivo, e una parte determinata con il metodo contributivo (a decorrere dal 2012).

Pensione di vecchiaia

La Riforma Fornero ha elevato i requisiti anagrafici per l'accesso ai trattamenti pensionistici (agganciati all'incremento della speranza di vita) disponendo l'innalzamento graduale a 66 anni del limite minimo per accedere alla pensione di vecchiaia (sia per i lavoratori dipendenti sia per quelli autonomi), nonché l'anticipazione della disciplina a regime dell'innalzamento progressivo dell'età anagrafica delle lavoratrici dipendenti private al 2018 (in luogo del 2026).

Di seguito i requisiti anagrafici attualmente previsti (da adeguare agli indici di speranza di vita, ai sensi dell'articolo 12 del D.L. 78/2010):

- per le lavoratrici dipendenti private 65 anni e 7 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016. Tale requisito è fissato a 66 anni e 7 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2018;
- per le lavoratrici autonome 66 anni e 1 mese a decorrere dal 1° gennaio 2016. Tale requisito anagrafico è fissato a 66 anni e 7 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2018;
- per i lavoratori dipendenti privati e i pubblici dipendenti (uomini e donne), 66 anni e 7 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016;
- per i lavoratori autonomi, 66 anni e 7 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Pensione anticipata

L'articolo 24, comma 10, del D.L. n. 201/2011 (c.d. riforma Fornero), ha stabilito che l'accesso alla pensione anticipata (ossia in assenza dei nuovi requisiti anagrafici introdotti dalla riforma per il pensionamento di vecchiaia), a decorrere dal 1° gennaio 2012, è consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianità contributiva attualmente pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne (anche in questo caso da adeguare agli indici di speranza di vita, ai sensi dell'articolo 12 del D.L. 78/2010). Sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, è applicata una riduzione percentuale (cd. penalizzazione) pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni fino a 60 anni, elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto ai 60 anni.

Dopo la riforma del 2011, sulla materia è intervenuta, dapprima, la legge di Stabilità 2015 (art. 1, c. 113, L. 190/2014) che ha escluso l'applicazione della penalizzazione per i soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017. Successivamente, la legge di Stabilità 2016 (art. 1, c. 229, L. 208/2015) ha specificato che la suddetta deroga si applica - con effetto sui ratei di pensione decorrenti dal 1° gennaio 2016 - anche per i trattamenti pensionistici liquidati prima del 1° gennaio 2015 (data di entrata in vigore della deroga base suddetta). Da ultimo, la legge di bilancio per il 2017 (art. 1, c. 194, L. 232/2016) ha escluso a regime la predetta riduzione percentuale per i trattamenti pensionistici anticipati decorrenti dal 1° gennaio 2018.

Le persone assicurate prima del 1° gennaio 1996 che hanno maturato una assicurazione di lavoro di almeno 20 anni, possono andare in pensione, attualmente, all'età di 63 anni e 7 mesi (da adeguare ai richiamati indici di speranza di vita) a condizione che l'importo della pensione sia almeno pari a 2,8 volte l'assegno sociale (1.255 euro al mese per il 2016).

Dal gennaio 2012, non si applicano più regimi di pagamento delle pensioni di differimento (le cosiddette "finestre") e il "sistema delle quote" (in base alla somma dei contributi e età).

Contributi di solidarietà sui trattamenti pensionistici più elevati

Il contributo di solidarietà consiste in un prelievo straordinario effettuato su redditi che superano un determinato importo.

Negli ultimi anni il legislatore è intervenuto ripetutamente sui trattamenti previdenziali di importo più elevato. In particolare:

- l'**articolo 37 della L. 488/1999**, che ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2000 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a un massimale annuo (123 milioni di lire), un contributo di solidarietà del 2 per cento sulla parte eccedente. Le modalità di attuazione della disposizione sono state dettate dal **decreto ministeriale 7 agosto 2000**;
- l'**articolo 3, commi 102-103, della L. 350/2003**, che ha previsto un **contributo di solidarietà del 3%, per tre anni (2004-2006)**, sui trattamenti pensionistici corrisposti dagli enti gestori della previdenza obbligatoria con importi complessivamente superiori a 25 volte il trattamento minimo INPS. Le modalità di attuazione della disposizione sono state dettate con il D.M. 1° aprile 2004;
- l'**articolo 1, comma 2, lettera u), della L. 243/2004** (c.d. legge Maroni), che tra i principi e criteri direttivi della delega per il riordino del sistema pensionistico, aveva previsto, in via sperimentale, un contributo di solidarietà del 4% per le pensioni superiori a 25 volte il trattamento minimo INPS); la delega è rimasta inattuata;
- l'**articolo 1, commi 222-223 della L. 296/2006**, che ha previsto un contributo di solidarietà del 15%, a partire dal 1° gennaio 2007, sul TFR o il TFS e i trattamenti integrativi di importo complessivo superiore a 1,5 milioni di euro. Le modalità di attuazione delle disposizioni sono state dettate con il D.M. 29 ottobre 2010;
- l'**articolo 18, comma 22-bis, del D.L. 98/2011**, che ha introdotto un **contributo di perequazione**, a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, pari al **5% per gli importi da 90.000 a 150.000 euro lordi annui**, del **10% per la parte eccedente i 150.000 euro** e del **15% per la parte eccedente i 200.000 euro**. Le somme trattenute dagli enti venivano versate all'entrata del bilancio dello Stato Tale disposizione è stata **dichiarata illegittima** dalla Corte costituzionale con la **sentenza n.116 del 2013**;
- l'**articolo 2, comma 2, del D.L. 138/2011** che ha introdotto, per gli anni 2011-2013 (termine successivamente prorogato per il triennio 2014-2016 dall'articolo 1, comma 590, della L. 147/2013), un **contributo di solidarietà del 3% sul reddito complessivo (inclusi i trattamenti pensionistici) superiore a 300.000 euro lordi annui**; la disposizione prevede, poi, che con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, il contributo di solidarietà possa essere prorogato anche per gli anni successivi al 2013, fino al raggiungimento del pareggio di bilancio. Le modalità di attuazione delle disposizioni sono state dettate dal D.M. 21 novembre 2011;

- l'**articolo 24, comma 21, della D.L. 201/2011** (c.d. riforma Fornero), il quale ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017, di un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (lavoratori dell'ex Fondo trasporti, ex Fondo elettrici, ex Fondo telefonici, ex Inpdai) e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea. La misura del contributo, definita in rapporto al periodo di iscrizione antecedente l'armonizzazione operata dalla legge 335/1995 e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime dell'assicurazione generale obbligatoria, è pari: per i pensionati, allo 0,3% da 5 a 15 anni di iscrizione, allo 0,6% da 15 a 25 anni di iscrizione e all'1% per oltre i 25 anni di iscrizione; per i lavoratori, allo 0,5% per qualunque periodo di iscrizione. Sono escluse dal contributo di solidarietà le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità;
- l'**articolo 1, comma 486, della L. 147/2013** (Stabilità 2014), che ha introdotto un contributo di solidarietà, per il triennio 2014-2016, sui trattamenti pensionistici obbligatori eccedenti determinati limiti in relazione al trattamento minimo I.N.P.S. (6% per parte eccedente l'importo annuo complessivamente superiore a quattordici volte il trattamento minimo INPS fino a all'importo lordo annuo di venti volte il medesimo trattamento minimo; 12% per la parte eccedente l'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS (e fino all'importo lordo annuo di trenta volte il trattamento minimo); 18% per la parte eccedente l'importo lordo annuo di trenta volte il trattamento minimo INPS. A tal fine, si prendono in considerazione tutti i trattamenti pensionistici obbligatori percepiti dal soggetto; con l'obbligo per l'INPS, sulla base dei dati del casellario centrale dei pensionati, di fornire agli altri enti interessati gli elementi necessari per l'effettuazione delle trattenute (le quali, in caso di pluralità di trattamenti, sono operate secondo modalità proporzionali all'importo dei medesimi). Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie.

La **Corte costituzionale, con la sentenza 173 del 2016** ha respinto le varie questioni di costituzionalità relative a quest'ultimo contributo di solidarietà, escludendone la natura tributaria e ritenendo che si tratti di un contributo di solidarietà interno al sistema previdenziale, giustificato in via del tutto eccezionale dalla crisi contingente e grave del sistema stesso. La Corte ha anche ritenuto che tale contributo rispetti il principio di progressività e, pur comportando innegabilmente un sacrificio sui pensionati colpiti, sia comunque sostenibile in quanto applicato solo sulle pensioni più elevate (da 14 a oltre 30 volte superiori alle pensioni minime).

Con riferimento all'opportunità di inserire in Costituzione un esplicito riferimento all'equità tra generazioni, si ricorda che nel corso della XVI legislatura la Camera aveva approvato un **progetto di legge costituzionale finalizzato a promuovere la partecipazione dei giovani** alla vita politica, economica e sociale e che introduceva nella Carta costituzionale il **principio dell'equità intergenerazionale (A.C. 4358 – A.S. 2921)**. Il Senato non ha poi concluso l'esame del testo.

In particolare, il disegno di legge prevedeva l'**equiparazione dell'età per l'esercizio del diritto di voto passivo e attivo** e il conseguente abbassamento dei limiti di età per l'eleggibilità a Camera e Senato. L'equiparazione del diritto di voto passivo e attivo costituisce una prima attuazione dell'articolo 31 della Costituzione, nella nuova formulazione proposta dal medesimo progetto di legge. Una modifica, infatti, stabiliva che la Repubblica **promuove** con appositi provvedimenti la **partecipazione dei giovani** alla vita politica, economica e sociale della Nazione. Inoltre, con l'approvazione di un emendamento da parte dell'Assemblea della Camera, si proponeva di introdurre in Costituzione il principio della **equità fra le generazioni**, a cui la Repubblica "informa le proprie scelte".

Rispetto degli altri principi costituzionali

La Carta costituzionale non contiene riferimenti al principio di equità intergenerazionale, né, più in generale, disposizioni che estendano l'attribuibilità personale di diritti costituzionali esistenti alle future generazioni.

Per quanto riguarda la giurisprudenza costituzionale, il **riferimento alle future generazioni** è stato finora utilizzato dalla Corte costituzionale innanzitutto in materia ambientale, con riferimento all'individuazione del contenuto della "tutela dell'ambiente", materia affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

In particolare, nel chiarire che la tariffa del servizio idrico è ascrivibile, «in prevalenza, alla materia "tutela dell'ambiente", nella **sentenza n. 246 del 2009**, la Corte afferma che «attraverso la determinazione della tariffa, il legislatore statale ha fissato livelli uniformi di tutela dell'ambiente, perché ha inteso perseguire la finalità di garantire la tutela e l'uso, secondo criteri di solidarietà, delle risorse idriche, salvaguardando la vivibilità dell'ambiente e "le aspettative ed i **diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale**"» (richiamata in sent. nn. 29 e 142 del 2010, n. 67 del 2013). Nella **sentenza n. 288 del 2012** la Corte afferma che lo Stato, nell'esercizio della competenza esclusiva di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., nell'apprestare cioè una «tutela piena ed adeguata», capace di assicurare la conservazione dell'ambiente per la presente e per le future generazioni, può porre limiti invalicabili di tutela.

Più di recente, si segnala che con la **sentenza n. 88 del 2014** la Corte ha riconosciuto il nuovo principio della **sostenibilità del debito pubblico quale responsabilità nei confronti delle generazioni future**: secondo la Corte, in particolare, i nuovi principi introdotti dalla legge costituzionale n. 1 del 2012 sul pareggio di bilancio e, in particolare, quello della sostenibilità del debito pubblico, implicano una responsabilità che, in attuazione dei principi costituzionali «fondanti» (sentenza n. 264 del 2012) di solidarietà e di eguaglianza,

non è solo delle istituzioni ma anche di ciascun cittadino nei confronti degli altri, ivi compresi quelli delle generazioni future.

Nel rigettare l'impugnazione delle norme che prevedono il concorso degli enti locali al risanamento della finanza statale, la Corte ravvisa la ragion d'essere di tali disposizioni in quel complesso di principi costituzionali, in particolare in quelli di solidarietà e di eguaglianza, "alla cui stregua tutte le autonomie territoriali, e in definitiva tutti i cittadini, devono, anche nella ricordata ottica di equità intergenerazionale, essere coinvolti nei sacrifici necessari per garantire la sostenibilità del debito pubblico".

Per quanto riguarda la **giurisprudenza costituzionale in materia previdenziale**, con riferimento ai principali profili della materia (natura dei contributi previdenziali, adeguatezza delle prestazioni ai sensi dell'articolo 38 Cost., limitazione di benefici precedentemente riconosciuti e conseguente discrezionalità del legislatore, tutela dell'affidamento dei singoli e sicurezza giuridica) essa riflette, sostanzialmente, l'evoluzione della legislazione pensionistica, segnata dall'inversione di tendenza operata a partire dalla metà degli anni '80 a fronte dell'esplosione della spesa e della necessità di garantire la sostenibilità di lungo periodo del sistema.

Negli **anni '60 e '70** la Corte è impegnata soprattutto nel tentativo di dare razionalità a un quadro normativo assai complesso e articolato (ereditato in parte dalla legislazione fascista), che si caratterizza per le numerose sentenze "additive" (le c.d. "sentenze che costano") con le quali, assumendo a parametro l'**articolo 3 della Costituzione** (principio di uguaglianza formale e sostanziale), si procede ad **adeguare le normative meno favorevoli a quelle più favorevoli, livellando verso l'alto prestazioni e benefici** (tra le tante: sentenze n. **78 del 1967**; n. **124 del 1968**; n. **5 del 1969**; n. **144 del 1971**, n. **57 del 1973** e n. **240/1994**).

Per quanto concerne, specificamente, la possibilità per il legislatore di **modificare in senso peggiorativo i trattamenti pensionistici**, la giurisprudenza di questo periodo (**sentenze n. 26/80 e n. 349/85**), facendo leva sugli **articoli 36 e 38 Cost.**, porta sostanzialmente a ritenere che il lavoratore abbia diritto a "una particolare protezione, nel senso che il suo trattamento di quiescenza, al pari della retribuzione percepita in costanza del rapporto di lavoro, del quale lo stato di pensionamento costituisce un prolungamento ai fini previdenziali, deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e deve, in ogni caso, assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia mezzi adeguati alle esigenze di vita per una esistenza libera e dignitosa". A tale riguardo la Corte precisa, in particolare, che "proporzionalità e adeguatezza alle esigenze di vita non sono solo quelli che soddisfano i bisogni elementari e vitali ma anche quelli che siano idonei a **realizzare le esigenze relative al tenore di vita conseguito dallo stesso lavoratore in rapporto al reddito ed alla posizione sociale raggiunta**".

A partire dalla **metà degli anni '80**, la Corte fornisce il proprio contributo per invertire le spinte espansionistiche insite nel sistema, valorizzando il principio del **bilanciamento complessivo degli interessi costituzionali nel quadro delle compatibilità economiche e finanziarie**. Già nelle sentenze n. **180/1982** e n. **220/1988** la Corte afferma il principio della discrezionalità del legislatore nella determinazione dell'ammontare delle prestazioni sociali tenendo conto della disponibilità delle risorse finanziarie. Le scelte del legislatore volte a contenere la spesa (anche con misure peggiorative a carattere retroattivo) vengono tuttavia censurate dalla Corte laddove la normativa si presenti manifestamente irrazionale (**sentenze n. 73/1992**, n. **485/1992** e n. **347/1997**).

Quanto alla **natura dei contributi previdenziali**, la Corte, pur con una giurisprudenza non sempre lineare (frutto del compromesso tra la logica mutualistica e quella solidaristica che, allo stesso tempo, informano il nostro sistema previdenziale), ha affermato che "**i contributi non vanno a vantaggio del singolo che li versa, ma di tutti i lavoratori** e, peraltro, in proporzione del reddito che si consegue, sicché i lavoratori a redditi più alti concorrono anche alla copertura delle prestazioni a favore delle categorie con redditi più bassi"; allo stesso tempo, però, per quanto i contributi trascendano gli interessi dei singoli che li versano, "essi danno sempre vita al diritto del lavoratore di conseguire corrispondenti prestazioni previdenziali", ciò da cui discende che il legislatore non può prescindere dal **principio di proporzionalità tra contributi versati e prestazioni previdenziali** (**sentenza n. 173/1986**; si vedano anche, a tale proposito, le **sentenze n. 501/1988** e n. **96/1991**).

Per quanto concerne i **trattamenti peggiorativi con effetto retroattivo**, la Corte ha escluso, in linea di principio, che sia configurabile un diritto costituzionalmente garantito alla cristallizzazione normativa, riconoscendo quindi al legislatore la **possibilità di intervenire con scelte discrezionali, purché ciò non avvenga in modo irrazionale** e, in particolare, frustrando in modo eccessivo l'**affidamento del cittadino** nella sicurezza giuridica con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulla normativa precedente (**sentenze n. 349/1985**, n. **173/1986**, n. **822/1998**, n. **211/1997**, n. **416/1999**).

Per quanto concerne, specificamente, la **giurisprudenza costituzionale relativa ai contributi di solidarietà sulle pensioni di importo elevato**, si segnala, in primo luogo, la **sentenza n. 146 del 1972**, con cui la Corte ha rigettato la questione di costituzionalità dell'articolo unico della legge n. 369/1968, che introduceva un contributo di solidarietà progressivo (16% fino a 12 milioni; 32% da 12 a 18 milioni; 48% oltre 18 milioni), a carico dei trattamenti previdenziali superiori a 7.200.000 lire, finalizzato a contribuire all'istituzione delle pensioni sociali. In tale occasione la Corte osservava che la legittimità del contributo, di cui evidenziava il **carattere tributario in forza della progressività delle aliquote e dall'assenza di limiti temporali**, si legava al nesso teleologico tra il contributo medesimo e "la destinazione del relativo provento alla realizzazione di un interesse pubblico, quale la collaborazione all'apprestamento dei mezzi per l'attuazione di quel principio generale di sicurezza sociale, sancito dal primo comma dell'articolo 38 Cost., cui è appunto informata la istituzione delle pensioni sociali".

Chiamata a pronunciarsi nuovamente sulla stessa disposizione legislativa, con la **sentenza n. 119/1981** la Corte, prendendo atto che nel frattempo il legislatore, dando attuazione all'articolo 53 Cost., aveva provveduto ad introdurre un'imposta personale progressiva (IRPEF, introdotta a decorrere dal 1° gennaio 1974), ha **dichiarato l'illegittimità costituzionale del contributo di solidarietà** limitatamente alla sua applicazione successivamente al 1° gennaio 1974. La Corte osserva che "le pensioni assoggettate alla "ritenuta" sono state, nel biennio che intercorre tra il 1

gennaio 1974 (inizio dell'applicazione dell'IRPEF) ed il 1 gennaio 1976 (cessazione dell'efficacia delle disposizioni istitutive del contributo di solidarietà), incise da un duplice prelievo per effetto di due concomitanti imposizioni, la cui progressività, caratteristica di entrambe, non è stata nemmeno coordinata. Appare in conseguenza vulnerato il principio dell'eguaglianza in relazione alla capacità contributiva, sancito dagli artt. 3 e 53 della Costituzione, atteso che, nei confronti dei titolari di altri redditi, e più specificamente di redditi da lavoro dipendente (cui la pensione, ai fini dell'applicazione dell'IRPEF, è assimilata), **i titolari delle pensioni su cui si è applicato tanto l'IRPEF quanto la ritenuta a favore del Fondo sociale, sono stati, a parità di reddito e di capacità contributiva, colpiti in misura ingiustificatamente e notevolmente maggiore**".

Successivamente, la Corte (**ordinanza n. 22/2003**, confermata dall'**ordinanza n. 160/2007**) ha rigettato la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 37 della legge n. 488/1999, con cui era stato introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2000 e per un periodo di tre anni, un contributo di solidarietà del 2 per cento sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a un massimale annuo (123 milioni di lire). Le motivazioni della decisione si fondano sul fatto che le risorse derivanti dal contributo di solidarietà hanno "concorso inizialmente ad alimentare un apposito fondo destinato a garantire misure di carattere previdenziale per i lavoratori temporanei" e, successivamente, sono state "acquisite alle gestioni previdenziali obbligatorie". La Corte osserva, in particolare, che "**il contributo di solidarietà**, non potendo essere configurato come un contributo previdenziale in senso tecnico (sentenza n. 421 del 1995), **va inquadrato nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 della Costituzione**, costituendo una prestazione patrimoniale avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del regime previdenziale dei lavoratori (sentenza n. 178 del 2000), con la conseguenza che **l'invocato parametro di cui all'art. 53 Cost. deve ritenersi inconferente**, siccome riguardante la materia della imposizione tributaria in senso stretto". La Corte aggiunge, poi, che la scelta discrezionale del legislatore "è stata operata in **attuazione dei principi solidaristici sanciti dall'art. 2 della Costituzione**, attraverso l'imposizione di un'ulteriore prestazione patrimoniale gravante solo su alcuni trattamenti previdenziali obbligatori che superino un certo importo stabilito dalla legge, al fine di **concorrere al finanziamento dello stesso sistema previdenziale**".

La Corte costituzionale è tornata sul tema con la **sentenza n. 116/2013**, con cui ha dichiarato l'**illegittimità dell'articolo 18, comma 22-bis, del D.L. 98/2011**, il quale introduceva un contributo di perequazione, a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, pari al 5% per gli importi da 90.000 a 150.000 euro lordi annui, del 10% per la parte eccedente i 150.000 euro e del 15% per la parte eccedente i 200.000 euro. La Corte, assumendo che **il contributo di solidarietà ha natura tributaria** e, quindi, deve essere commisurato alla capacità contributiva ai sensi dell'articolo 53 della Costituzione, ha ritenuto che la disposizione violi il principio di uguaglianza e i criteri di progressività, dando vita ad un trattamento discriminatorio. Secondo la Corte, infatti, "[...] **trattasi di un intervento impositivo irragionevole e discriminatorio ai danni di una sola categoria di cittadini**. L'intervento riguarda, infatti, **i soli pensionati**, senza garantire il rispetto dei principi fondamentali di uguaglianza a parità di reddito, attraverso una irragionevole limitazione della platea dei soggetti passivi". La Corte nell'evidenziare anche come sia stato adottato un criterio diverso per i pensionati rispetto a quello usato per gli altri contribuenti, penalizzando i primi, osserva che "i redditi derivanti dai trattamenti pensionistici non hanno, per questa loro origine, una natura diversa e *minoris generis* rispetto agli altri redditi presi a riferimento" e che "a fronte di un analogo fondamento impositivo, dettato dalla necessità di reperire risorse per la stabilizzazione finanziaria, il legislatore ha scelto di trattare diversamente i redditi dei titolari di trattamenti pensionistici", con ciò portando a "un giudizio di **irragionevolezza ed arbitrarietà del diverso trattamento riservato alla categoria colpita**". La Corte aggiunge, poi, che "nel caso di specie, il giudizio di irragionevolezza dell'intervento settoriale appare ancor più palese, laddove si consideri che la giurisprudenza della Corte ha ritenuto che **il trattamento pensionistico ordinario ha natura di retribuzione differita** (fra le altre, **sentenza n. 30/2004 e ordinanza n. 166/2006**); sicché il maggior prelievo tributario rispetto ad altre categorie **risulta con più evidenza discriminatorio, venendo esso a gravare su redditi ormai consolidati nel loro ammontare**, collegati a prestazioni lavorative già rese da cittadini che hanno esaurito la loro vita lavorativa, rispetto ai quali non risulta più possibile neppure ridisegnare sul piano sinallagmatico il rapporto di lavoro".

Infine, con la **sentenza n. 173 del 2016** la Corte Costituzionale è intervenuta sul citato contributo di solidarietà (variabile tra i 6 e il 18 per cento), introdotto dalla legge di stabilità 2014 per il triennio 2014-2016 sulle pensioni di importo più elevato, dichiarando le questioni poste **non fondate**. In particolare la Corte costituzionale ha precisato come: a) il citato contributo di solidarietà nulla ha a che vedere con il precedente contributo perequativo dichiarato costituzionalmente illegittimo; b) il citato **contributo** non ha natura tributaria ma ha **natura di solidarietà previdenziale**, restando lo stesso all'interno del sistema previdenziale, in quanto prelevato direttamente dall'INPS e da altri enti previdenziali; c) incidendo sulle pensioni più elevate **rispetta il principio di proporzionalità**; d) trattasi di **misura una tantum** e non di misura che alimenta il sistema previdenziale in via definitiva. La Consulta, sempre nella stessa sentenza, ha anche giudicato la conformità al dettato costituzionale della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici che la citata legge di stabilità 2014 ha previsto in misura progressivamente decrescente (dal 100 al 40 per cento) in corrispondenza all'importo del trattamento pensionistico, rispettivamente, superiore da tre a sei volte il trattamento minimo INPS, non trattandosi di un blocco ma di una rimodulazione conforme ai principi di proporzionalità e di adeguatezza.